

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DEFINITO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO
DEL CONTRIBUTO "ALTERNATIVO"
DEL "DECRETO SOSTEGNI-BIS"**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 5, DL n. 73/2021
- Risoluzione Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 48/E
- Informative SEAC 27.5.2021, n. 163; 7.7.2021, n. 206 e 15.7.2021, n. 215

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'apposito codice tributo per l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del contributo a fondo perduto "alternativo" introdotto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", da parte dei soggetti che ne hanno richiesto la fruizione sotto forma di credito d'imposta in luogo dell'accredito diretto sul c/c.

La stessa Agenzia ha definito anche i codici tributo utilizzabili nel mod. F24 ELIDE per la restituzione del contributo (accredito / utilizzato in compensazione) non spettante.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

A favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 di almeno il 30% rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 l'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha riconosciuto un contributo a fondo perduto "alternativo" a quello "automatico" previsto dallo stesso Decreto, previa presentazione all'Agenzia delle Entrate di un'**apposita domanda** entro il 2.9.2021 (Informativa SEAC [7.7.2021, n. 206](#)).

L'agevolazione può essere fruita alternativamente:

- **tramite accredito** della stessa, da parte dell'Agenzia delle Entrate **sul c/c bancario / postale** intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale **credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



In quest'ultimo caso, come desumibile dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.7.2021, **il credito può essere utilizzato "solo a valle dei controlli degli esiti" della domanda e successivamente alla comunicazione dell'Agenzia di riconoscimento del contributo.**

Recentemente, con la Risoluzione 19.7.2021, n. 48/E, l'Agenzia ha istituito il seguente codice tributo da indicare nel mod. F24 al fine del relativo utilizzo:

6946	<i>Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 5, DL n. 41 del 2021</i>
-------------	--

Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo ("2021"). L'ammontare del contributo riconosciuto utilizzabile in compensazione può essere **verificato nel "Cassetto fiscale"**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia, alla Sezione "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".

Esempio



La ditta individuale Gianni Verdi ha scelto di optare per il riconoscimento del contributo "alternativo" del "Decreto Sostegni-bis" (€ 2.800) sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione nel mod. F24, barrando la relativa casella nella domanda.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente	<input type="checkbox"/>
	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , sotto forma di credito d'imposta	<input checked="" type="checkbox"/>

Il mod. F24 per l'utilizzo in compensazione va compilato come segue.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6946		2021		2.800 00	
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A						B	SALDO (A-B)

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE

Il contribuente che ha beneficiato del contributo **in tutto o in parte non spettante**, erogato mediante accredito sul c/c o utilizzo in compensazione, anche a seguito di rinuncia, può **restituire spontaneamente** il contributo maggiorato degli interessi e versando le relative sanzioni ridotte in base all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97. A tal fine l'Agenzia con la citata Risoluzione n. 48/E ha istituito i seguenti codici tributo da indicare nel mod. F24 ELIDE:

8131	<i>Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE</i>
8132	<i>Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI</i>
8133	<i>Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE</i>

In particolare nel mod. F24 ELIDE nella sezione "ERARIO ED ALTRO" va riportato nel campo "tipo" la lettera "R" e non va compilato il campo "elementi identificativi".

